

Capitolo 1

Cosa succede in Cassazione: il personale ricordo di un insegnamento iniziale

Uno dei primi insegnamenti che i colleghi più anziani impartiscono ai più giovani neoarrivati in Corte costituisce per questi ultimi una sorpresa assoluta: “il fascicolo di merito non si tocca, mai o quasi mai”. Si tratta di una regola generale secondo la quale al magistrato relatore incaricato dell’esame del ricorso, della relazione in aula e, nella stragrande maggioranza dei casi, della redazione della sentenza non spetta «affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito», dovendo egli limitarsi a compulsare il “fascicoletto”, composto dalle copie del ricorso, del provvedimento impugnato, delle memorie delle parti, del provvedimento di primo grado e dei motivi del gravame d’appello.

Chiunque ascolti per la prima volta questa frase, quasi sempre accompagnata da chi la pronuncia da perentorietà di toni ed invito ad assoluto rigore metodologico, non può non stupirsi: ma come, nell’ultimo grado di giudizio, quando si deve mettere la parola “fine” ad una vicenda giudiziaria e, in ogni caso, quando si devono decidere questioni che sono state dibattute per anni magari con alterne pronunce, il giudicante deve decidere su pochi atti e deve ignorare totalmente la vicenda di merito sottostante? È giusto che sia così? Ricordo che la prima volta – appena giunto in Cassazione, assegnato alla seconda sezione penale – che sentii questo discorso, la mia mente andò subito al confronto con il giudice “vergine” del dibattimento penale, quello che deve conoscere solo l’imputazione, il certificato del casellario, la querela (ai soli fini della procedibilità) e poco altro ancora: ma lì – mi dissi – può avere un senso, qui assolutamente no. E poi – continuai a pensare – se detto fascicolo viene trasmesso dal giudice dell’impugnazione alla Corte di Cassazione a corredo del ricorso, un motivo dovrà pure esserci. Tuttavia, il mio stupore iniziale nel

corso dei mesi scemò, quando mi accorsi che numerose volte nella camera di consiglio il fascicolo di merito veniva preso ed esaminato.

Ma prima di dare giudizi e capire quali fossero i casi che legittimavano (o consigliavano) l'accesso, scoprii che alcuni anni addietro, una circolare del 6 febbraio 2001 del Ministero della giustizia, Direzione degli affari penali, d'intesa con il Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione (all'epoca delegato agli affari penali), aveva stabilito che quando i faldoni in cui erano raccolti gli atti del processo superavano il numero di due, dovevano di norma essere inviati solo quelli relativi al ricorso, al provvedimento impugnato, a quello di primo grado, e all'atto di appello nonché alle eventuali ordinanze emesse dal giudice di merito impuginate con la sentenza (disposizione, quest'ultima, raramente rispettata).

Il fatto è che nelle lunghe camere di consiglio che seguono le udienze penali della Corte, spesso, anche al di fuori dei casi in cui venga denunciato un vizio che legittima ovvero impone detta verifica, esaminando un motivo, una obiezione, una affermazione, un rilievo, di parte o di ufficio, ovvero solo per cercare di rispondere ad un dubbio che il Collegio si fa venire, nasce l'esigenza di verificare il contenuto di atti che non sempre sono stati trasmessi o di cui non si ha ragionevole contezza della loro presenza ovvero che si vuole verificare con i propri occhi, con la conseguente avvertita necessità di riuscire a vincere solo così il disagio di decidere senza conoscere tutte le carte ovvero di evitare di differire la decisione per far acquisire un documento (magari indispensabile a legittimare il ragionamento del giudice di merito) che probabilmente nel fascicolo esiste sebbene non sia stato adeguatamente evidenziato e tantomeno valorizzato in ricorso.

Spesso, è quindi l'esigenza di una giustizia sostanziale prima che formale che, nella consapevolezza del significato e delle conseguenze sottese alla conferma o all'annullamento di una condanna o un'assoluzione, s'impone moralmente questo doveroso "supplemento" di conoscenza: indagine che, lungi da un indiretto riconoscimento dell'esistenza di un terzo grado di merito ovvero di un accertamento sul fatto in qualche modo incidente sulle valutazioni da esprimere, risponde solo, più semplicemente, ad un'esigenza, *lato sensu*, di controllo (p.e., dell'imputazione e/o di una sua intervenuta modifica, dell'esistenza o meno di una nuova contestazione, dei modi e dei tempi di un'eccezione difensiva, della verifica della fedeltà dei contenuti della verbalizzazione manuale con quella audioregistrata e trascritta, delle ragioni di un disposto rinvio ai fini dell'accertamento dell'operatività della sospensione della prescri-

zione, del contenuto degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero che viene acquisito solo nei riti speciali e quasi mai nel rito ordinario, della verifica dei modi e dei tempi di contestazione oltre che di qualifica della recidiva, di banale verifica dell'esattezza del nominativo dell'imputato, del luogo e della data di nascita nonché del domicilio e gli esempi potrebbero essere infiniti).

Nella concreta esperienza lavorativa, regole, formalità e procedure risentono costantemente di questa esigenza, essendo il controllo l'essenza stessa e la ragione giustificatrice dell'esistenza di una Corte di legittimità.